



Registrata al Prot. delle delibere al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	d a t a
<u>Comune di MAGENTA</u>	C.C.	45	28.09.2012
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE.			

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Seduta di 1<sup>a</sup> convocazione*

L'anno Duemiladodici (2012), addì ventotto del mese di settembre, alle ore 17.00, presso la sala consiliare della Città, in via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza dell'Avv. Sergio Petrone - **Presidente** - si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Lorenzo Olivieri**.

1.	GIANMARCO	INVERNIZZI	(SINDACO)	SI
2.	SERGIO	PETRONE		SI
3.	VINCENZO	COMUNALE		SI
4.	EUGENIO	GALEAZZI		SI
5.	ELISABETTA	MENGONI		SI
6.	ELEONORA	PRETI		SI
7.	MARIA TERESA	MONOLO		SI
8.	RITA	SCIGLIANO		SI
9.	MADDALENA LUISA	MAINO		SI
10.	ELISABETTA	AMBROSIO		SI
11.	MANUEL	VULCANO		SI
12.	NATALE MAURIZIO	VIGLIO		SI
13.	LUCA	DEL GOBBO		SI
14.	GIOVANNI	LAMI		SI
15.	FELICE	SGARELLA detto LANTICINA		SI
16.	SIMONE	GELLI		SI
17.	MARIANGELA	BASILE		SI

Presenti n. 17 assenti n. 0

## CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/09/2012 - ORE 17.00

**DELIBERA N. 45**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con il D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (artt.8 e seguenti).

VISTO il D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, con il quale è stata disposta (all'art.13) l'anticipazione sperimentale dell' Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11.

VISTO il D.L.16/2012 e la relativa legge di conversione che hanno apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e alla legge 214/2011, in materia di Imposta Municipale Propria.

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Magenta, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D. Lgs. 23/2011 e dall'art.13 comma 13 della legge 214/2011.

EVIDENZIATO che nel regolamento in oggetto l'imposta - nei margini consentiti dalla legge - è stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità - per quanto possibile - con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari.

RILEVATO che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs.23/11 e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 della legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU- gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11.

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio.

VISTO il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTA l'allegata bozza di "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Sperimentale", allegato A, e ritenutala meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Sull'argomento si sviluppa un ampio dibattito risultante dal verbale della seduta e depositato agli atti; durante il quale il Capogruppo del Popolo della Libertà il Consigliere Natale Viglio presenta un emendamento All.B).

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Natale Viglio:

Consiglieri comunali presenti in aula N. 17

Con voti n. 5 favorevoli ( Natale Maurizio Viglio, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Luca Del Gobbo, Simone Gelli) n. 11 contrari (Gianmarco Invernizzi, Sergio Petrone, Vincenzo Comunale, Eugenio Geleazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Maria Teresa Monolo, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Manuel Vulcano ) e n. 1 astenuto (Basile Mariangela), resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

**L'emendamento è respinto.**

VISTO lo Statuto Comunale.

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49 del Decreto Lgs 18.08.2000 n.267.

Con voti n. 12 favorevoli (Gianmarco Invernizzi, Sergio Petrone, Vincenzo Comunale, Eugenio Geleazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Maria Teresa Monolo, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Manuel Vulcano, Basile Mariangela ) n. 5 contrari (Natale Maurizio Viglio, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Luca Del Gobbo, Simone Gelli) e nessun astenuto resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

#### **DELIBERA**

1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Sperimentale", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012.

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 12 favorevoli (Gianmarco Invernizzi, Sergio Petrone, Vincenzo Comunale, Eugenio Geleazzi, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti, Maria Teresa Monolo, Rita Scigliano, Maddalena Luisa Maino, Elisabetta Ambrosio, Manuel Vulcano, Basile Mariangela ) n. 5 contrari (Natale Maurizio Viglio, Giovanni Lami, Felice Sgarella detto Lanticina, Luca Del Gobbo, Simone Gelli) e nessun astenuto resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

# CITTA' di MAGENTA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 45 DEL 28-9-2012

avente per OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE

**PARERI EX ART. 49 COMMA 1 D.LVO 18.08.2000, N. 267**

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**FAVOREVOLE**

Magenta, li' 19.09.2012



IL DIRIGENTE  
L'UNITA' DI STAFF RISORSE  
Dott. Davide Fara

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**FAVOREVOLE**

Magenta, li' 19.09.2012



IL DIRIGENTE  
L'UNITA' DI STAFF RISORSE  
Dott. Davide Fara

Si attesta che la copertura finanziaria della somma di Euro \_\_\_\_\_ e' garantita mediante assunzione di impegno di spesa n. \_\_\_\_\_ al Capitolo P.E.G. \_\_\_\_\_ - Intervento \_\_\_\_\_ - del Bilancio 2012.


Magenta, li'

IL DIRIGENTE  
L'UNITA' DI STAFF RISORSE  
Dott. Davide Fara

Allegato A)

delibera di C.C. n.45 del 28 settembre 2012

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
- IMU - SPERIMENTALE**



## SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO	pg. 3
Articolo 2	PRESUPPOSTO ED APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	pg. 3
Articolo 3	DEFINIZIONI	pg. 3
Articolo 4	SOGGETTI ATTIVI	pg. 5
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI	pg. 5
Articolo 6	BASE IMPONIBILE	pg. 6
Articolo 7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	pg. 7
Articolo 8	DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	pg. 8
Articolo 9	ESENZIONI	pg. 9
Articolo 10	RIDUZIONI	pg. 10
Articolo 11	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	pg. 11
Articolo 12	DICHIARAZIONE	pg. 12
Articolo 13	ATTESTAZIONE	pg. 12
Articolo 14	ACCERTAMENTO	pg. 13
Articolo 15	RISCOSSIONE COATTIVA	pg. 14
Articolo 16	RIMBORSI	pg. 14
Articolo 17	SANZIONI ED INTERESSI	pg. 15
Articolo 18	CONTENZIOSO	pg. 16
Articolo 19	DISPOSIZIONI FINALI	pg. 16
Articolo 20	EFFICACIA	pg. 16

## **TITOLO I**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta municipale propria sperimentale (I.M.U) nel Comune di Magenta a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (di seguito "D.Lgs. 23/2011") e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ove richiamate.
2. Il presente regolamento è emanato secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 2 – Presupposto ed applicazione dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
2. Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; i soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

#### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:



# TITOLO I

## DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta municipale propria sperimentale (I.M.U) nel Comune di Magenta a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (di seguito "D.Lgs. 23/2011") e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ove richiamate.

2. Il presente regolamento è emanato secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. 2) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### Art. 2 – Presupposto ed applicazione dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

2. Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; i soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 4 – Soggetti attivi**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Magenta relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio, per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. In fase di applicazione sperimentale, risulta soggetto attivo anche lo Stato per la quota parte di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché delle altre ipotesi di esclusione previste dalla normativa vigente, l'aliquota di base dell'imposta.
4. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e con le medesime modalità di versamento per questa previste.
5. Non si applicano alla quota erariale le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
6. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune.

#### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **Art. 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 7 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. La deliberazione di cui al punto precedente individua le categorie, di immobili o soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è aumentata o ridotta nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

4. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

### **Art. 8 – Detrazioni per abitazione principale e pertinenze**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

7. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

#### **Art. 9 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

#### **Art. 10 – Riduzioni**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche definite all'art. 3.1.12 del vigente Regolamento Locale di Igiene e s.m.i.

2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;



- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

3. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

## **TITOLO II**

### **ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 11 – Versamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè

l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Art. 13 – Attestazione**

1. Ai fini dell'applicazione di aliquote ridotte, in relazione alle fattispecie individuate da delibera di Consiglio Comunale, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione,

utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. L'attestazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di insorgenza dei requisiti richiesti per beneficiare del trattamento agevolato. Qualora sia trasmessa successivamente, il beneficio dell'aliquota agevolata decorre dal novantesimo giorno antecedente la data di trasmissione dell'attestazione stessa. L'aliquota ridotta sarà applicata con effetto dalla data in cui sussistono i requisiti per l'agevolazione, indicata dal contribuente.

3. In deroga al comma precedente, l'attestazione del possesso di requisiti per l'anno 2012 potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2012.

4. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle aliquote agevolate, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui ai commi 1 e 2.

### **TITOLO III**

#### **ACCERTAMENTI E RIMBORSI**

##### **Art. 14 – Accertamento**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00

#### **Art. 15 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 16 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11 comma 5 del presente Regolamento.

### **Art. 17 – Sanzioni e interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali (come fissato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2008), calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse legale

#### **Art. 18 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Il funzionario responsabile del tributo può, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso soggetto passivo, rateizzare le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma, fino ad 12 rate mensili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardo alla possibilità di ulteriore rateazione.

### **TITOLO V**

#### **PERIODO TRANSITORIO e DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 19 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

#### **Art. 20 – Efficacia**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.


Magenta, 28 Settembre 2012

Al sig. Presidente del  
Consiglio Comunale

I sottoscritti componenti del gruppo consiliare del Popolo della Libertà presentano il seguente emendamento alla dlb. avente per oggetto la approvazione del regolamento per la applicazione della IMU:

- 1) sostituire al 3° comma dell'art. 8 la somma € 50 con la somma € 200 senza limite all'importo della detrazione complessiva;
- 2) comma 6: considerare anche la detrazione per i figli (come sopra) per la determinazione della imposta;
- 3) comma 7: ~~non~~ considerare come soggetto di tassazione <sup>al 0,2%</sup> l'alloggio posseduto da anziani e/o disabili soggiornanti in istituti di ricovero e/o sanitari a patto che non sia locato;
- 4) art. 10, comma 1, lettera b), esentare dall'imposta i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzabili;
- 5) comma 2: assoggettare i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli qualora superino le 100 pertiche milanesi.

Ungheri  
Silvia Gallo  
P. - a.  
P.



Modifica al "Regolamento per l'applicazione dell'IMU". *integrazione*

\* Art. 8 bis

Per fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze concesse, a titolo gratuito, ai **familiari discendenti e ascendenti [figlio e/o genitore]** del proprietario, saranno applicate le stesse condizioni praticate per l'abitazione principale come previsto dall'Art. 8. e, conseguentemente con l'applicazione dell'aliquota applicata per l'abitazione principale.

*Luigi*  
*Maello*



Delibera C.C. n. 45 in data 28/09/2012

**-OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE.**

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Sergio Petrone



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lorenzo Olivieri

**ORIGINALE**